

# TI\_GERICHTE 38.2024.7 vom 2. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2024.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2024.7)

FR: TI\_GERICHTE 38.2024.7 du 2 avril 2024

IT: TI\_GERICHTE 38.2024.7 del 2 aprile 2024

## Erwägungen

### E. 1

Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di: a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata; b. pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l'articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali; c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un diploma di maturità.

### E. 2

L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

### E. 2.4

p. 157). (...)” 2.3. L'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo (cfr. STF 8C\_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 2.2.). Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361). La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. 8C\_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. ; STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43). Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32). Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards , Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer , Serie

“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; Daniele Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg. 2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo. La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre 2001 consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2). In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un'occupazione adeguata. 2.5. In una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione. Si trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno. L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o l'interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85): Il TFA ha aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b). Questa interpretazione è, peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale (DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46) Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da un lato, ella doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall'altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3). L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato

dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi. La nostra Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno. Il TF ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata. In una sentenza 8C\_202/2008, 8C\_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione argomentando: " (...) Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificerebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la ditta S. \_\_\_\_\_. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione

della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (...)" In una sentenza 8C\_128/2016 del 13 aprile 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato una sospensione di 21 giorni inflitta a un assicurato che senza valido motivo non ha iniziato un programma occupazionale della durata di tre mesi. Con giudizio 8C\_909/2015 del 22 aprile 2016 il TF ha poi respinto il ricorso di un assicurato che è stato sospeso per 23 giorni e per 36 giorni, non avendo dato seguito alle istruzioni dell'ufficio regionale di collocamento del 3 novembre 2014 di concorrere per un programma lavorativo Oko-Job, rispettivamente del 26 novembre 2014 di fare domanda per un programma lavorativo ProWiv. L'Alta Corte ha evidenziato che non vi era alcun motivo che rendesse la partecipazione a tali programmi inesigibile e che l'obiezione dell'assicurato secondo cui voleva estendere la sua attività dipendente quale insegnante di musica così da abbreviare la disoccupazione risultava in ogni caso ininfluenza. In una sentenza 8C\_27/2023 del 5 giugno 2023, già citata sopra, con la quale è stato respinto il ricorso di un assicurato che si occupava anche della cura di un figlio e che era stato sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per 23 giorni per non essersi tempestivamente annunciato presso l'organizzatore del POT assegnatogli, il Tribunale federale ha ricordato che i doveri di accudimento nei confronti di figli minorenni in linea di principio non rendono inadeguati i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. L'inadeguatezza, infatti, è al massimo immaginabile qualora l'accudimento da parte di terze persone sia oggettivamente fuori discussione, ciò che non era il caso in quella fattispecie, né il ricorrente vi aveva fatto riferimento. Per un caso riguardante, per contro, il rifiuto, nell'ottobre 2021, di un'occupazione da parte di un'assicurata madre di due figlie nate nel 2000 e nel 2003 cfr. STF 8C\_687/2022 del 17 aprile 2023, pubblicata in DLA 2023 N. 6 pag. 193 segg. 2.6. Il TCA, in una sentenza 38.2015 34 del 7 settembre 2015, ha confermato la sospensione di 21 giorni inflitta ad un'assicurata che si era rifiutata di svolgere un programma d'occupazione assegnatole quando era da nove mesi in disoccupazione, ritenendo che quest'ultimo fosse adeguato. Al riguardo questo Tribunale ha rilevato: " (...) se, da una parte, le attività previste nel programma d'occupazione in questione non avrebbero permesso di mettere a frutto tutte le conoscenze professionali di cui dispone la ricorrente, d'altra parte, come risulta dalla presentazione (attività esercitate, formazioni integrate, obiettivi) il programma di occupazione in questione avrebbe permesso all'assicurata di apprendere altre mansioni e di approfondire le conoscenze sul nostro territorio cantonale. In ogni caso, come visto, la legge e la giurisprudenza federale, non impongono di tenere conto del livello di formazione degli assicurati nel contesto dei programmi d'occupazione (cfr. consid. 2.4)." Inoltre il TCA ha stabilito sulla base della giurisprudenza federale che il rifiuto di partecipare al programma d'occupazione per il motivo che la partecipazione allo stesso le avrebbe compromesso la riconversione quale istruttrice di Pilates avrebbe semmai potuto comportare per l'assicurata il rifiuto totale o parziale dell'indennità di disoccupazione per carenza di uno dei presupposti fondamentali del diritto, e meglio dell'idoneità al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), invece di una semplice sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione. Con giudizio 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 questa Corte ha respinto il ricorso di un assicurato che era

stato sospeso per 23 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non avere partecipato dal 2 marzo al 1° giugno 2020 a un POT adeguato, ma che non corrispondeva ai suoi interessi. Il TCA ha, inoltre, evidenziato che le sue assenze dal 2 al 16 marzo 2020 non erano conseguenti al confinamento a causa del coronavirus, in quanto, da una parte, il divieto delle attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione, come pure la chiusura e la limitazione al minimo indispensabile delle altre attività sono stati decretati dalle autorità cantonali e federali dal 13 marzo 2020 con validità a partire al più presto dal 15 marzo 2020. Dall'altra, gli organizzatori dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro erano autorizzati, anche durante la fase di confinamento, a erogare prestazioni in remoto. 2.7. In una sentenza 8C\_577/2011 del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per 21 giorni, contrariamente al parere del Tribunale cantonale che l'aveva ridotta a 7 giorni, inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, con formazione universitaria in informatica di gestione e con esperienze professionali come informatico, giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma d'occupazione presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la funzione di operaio addetto alla pulizia dei locali. Secondo l'Alta Corte la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle qualifiche professionali nel contesto dei programmi d'occupazione è chiara per cui non è possibile invocare questo argomento per ridurre l'entità della penalità. In un'altra sentenza 8C\_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha confermato la sanzione di 25 giorni inflitta ad un assicurato che aveva rifiutato un programma d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che: "(...)

#### **E. 2.14**

L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell'11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

#### **E. 3**

L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

#### **E. 4**

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.

#### **E. 4.1**

En ce qui concerne les programmes d'emploi temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C\_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3). En l'espèce, le programme d'emploi temporaire satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à sa formation et son expérience professionnelles. (...)" Al riguardo il TCA si limita ad aggiungere che l'ordinamento in materia, regolato da una legge federale (e precisamente l'art. 64a cpv. 2 LADI), non può essere validamente contestato in quanto tale poiché vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190 Cost.; STF 9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C\_63/2013 del 2 aprile 2013; STF 8C\_1039/2012 del 18 aprile 2013). Sta semmai al legislatore, se lo riterrà opportuno, modificare la norma in questione (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.3), inserendo ulteriori criteri per determinare l'adeguatezza di un programma d'occupazione (a proposito delle critiche formulate alla concezione attuale cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629). Questa Corte ricorda, inoltre, che inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982, dovevano essere rispettate tutte le condizioni dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures preventives et de réadaptations de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524). In una sentenza pubblicata in DLA 1987 pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa a proposito del rispetto dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI: " Il est jurisprudence constante qu'en période de chômage, le fait qu'un emploi offert ne correspond ni aux qualifications ni aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre d'occupation temporaire ou transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un travail convenable (Stauffer, op. cit. et les arrêts cités). Il en va de même de la circonstance que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession ou un secteur économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant l'apparition de son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que manuel. A cet égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en dernier lieu n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela ressort de la description qui en est faite par son ancien employeur, pas plus d'ailleurs que son emploi précédent de chauffeur-magasinier. Certes, les principes précités ne doivent-ils pas conduire à faire preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce. Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et les buts, un rapport

pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant semble éprouver beaucoup de difficultés à retrouver un emploi, en partie à cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois contribué à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré. Dans ces conditions, il est compréhensible que l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)." La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi, aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà ("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro"). Al capoverso 2 dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato ("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.: D. Cattaneo, "I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)" in *Il Ticino e il diritto*. Ed. CFP, Lugano 1997 pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo livello di protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio esigere che l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2 LADI"). La terza revisione della LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro abrogando l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai provvedimenti d'occupazione (cfr. consid. 2.2.). In quell'occasione sono stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI i criteri dell'art. 72a cpv. 2 LADI. È sparito formalmente dalla legge il riferimento al principio di sussidiarietà (cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955). In tale contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte nella sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, in un caso ticinese, J. Chopard ("Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed. Schultess Polygraphischer Vorlag, Zurigo 1998) sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI (e di conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21 della Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1991 (al riguardo cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 193 seg.). Infine, per quel che concerne il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è stata oggetto di un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska Ortelli). "Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione dell'8 maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC). "La riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici per corsi discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di Stato ha risposto il 12 settembre 2012 (numero 4939). Un'altra interrogazione

n. 71/18 “Gli Uffici regionali di collocamento sono al passo con il mercato del lavoro?” è stata depositata l’8 maggio 2018 di Tiziano Galeazzi e confirmatari. Il Consiglio di Stato ha risposto il 22 agosto 2018 (numero 3714). Al riguardo cfr. STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018. 2.8. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che all’assicurata (1988), coniugata e madre di una bambina nata il \_\_\_\_\_ 2022, è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni il 1° ottobre 2022. La ricorrente, nel mese di agosto 2022, al momento dell’annuncio per il collocamento presso l’URC di \_\_\_\_\_, ha dichiarato di ricercare un’occupazione a tempo pieno quale impiegata di commercio, d’ufficio e fiorista (cfr. doc. 3; 2; 1) . Dal modulo “Azioni di reinserimento”, in relazione al primo colloquio di consulenza del 6 settembre 2022, da un lato, emerge: " La signora RI 1 (in seguito denominata PCI - Persona in Cerca di Impiego) si annuncia presso il nostro servizio URC con effetto 01.10.2022. Prima dell'iscrizione ha lavorato con un contratto a tempo indeterminato dal 01.12.12 al 30.09.22 presso \_\_\_\_\_ al 100% in qualità di Consulente vendita / Capo settore \_\_\_\_\_. In data 30.06.22 ha convenuto con il datore di lavoro una risoluzione del contratto con effetto 30.09.22. Dal \_\_\_\_\_,22 al 19.06.22 ha usufruito del congedo maternità e dal 20.06.22, seppur dipendente, è stata esonerata dal prestare servizio presso l'azienda.” (Doc. 4 pag. 2) D’altro lato, si evince che il colloquio del 5 settembre 2023 si è svolto telefonicamente, poiché la figlia dell’insorgente non stava bene. In quell’occasione l’assicurata è stata resa attenta che avrebbe ricevuto la convocazione per un programma occupazionale (cfr. doc. 4 pag. 1). In effetti il 6 settembre 2023 il consulente del personale, \_\_\_\_\_, le ha assegnato un programma d’occupazione temporanea (POT) presso \_\_\_\_\_ dall’11 settembre al 10 dicembre 2023. Il primo giorno, tuttavia, era previsto presso \_\_\_\_\_. Nella relativa decisione è stato precisato che “i giorni di assenza ingiustificata dal provvedimento non sono indennizzati. Il mancato inizio o l’interruzione ingiustificata dal provvedimento è sanzionato con una sospensione dal diritto all’indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).” (cfr. doc. 5) Con scritto pervenuto all’URC l’11 settembre 2023 la ricorrente ha contestato l’assegnazione, affermando segnatamente che tale decisione è stata presa senza alcuna consultazione o colloquio con la medesima e che non si tiene conto delle sue circostanze personali e professionali. Ella ha altresì censurato il breve preavviso che non le concedeva il tempo di organizzarsi con la bambina di 18 mesi, nonché il tipo di POT che sarebbe stato inadeguato al suo profilo professionale. L’assicurata ha, in ogni caso, puntualizzato di essere stata in malattia fino al 12 settembre 2023 (cfr. doc. 6). In proposito agli atti figurano due certificati medici redatti dalla Dr. med. \_\_\_\_\_, FMH medicina interna generale, dell’11 settembre 2023, rispettivamente del 14 settembre 2023, in cui è stato attestato che l’insorgente era incapace al lavoro al 100% per malattia dal

## **E. 5**

al 12 settembre e dal 12 al 17 settembre 2023 (cfr. doc. 7; 8). Riguardo all’opposizione dell’11 settembre 2023 (cfr. doc. 6), l’URC, il 14 settembre 2023, ha emanato una decisione su opposizione di irricevibilità (cfr. doc. 9), confermata da questo Tribunale con sentenza 38.2023.53 del 16 ottobre 2023, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.3.). Il 22 settembre 2023 \_\_\_\_\_ ha inviato, tramite posta A Plus, una lettera di richiamo alla ricorrente del seguente tenore: " dal 18.09.2023 non si è più presentata al Programma Occupazionale, salvo errori non abbiamo ricevuto nessuna giustificazione. La invitiamo pertanto a presentarsi al lavoro entro il giorno successivo il ricevimento della lettera. In caso di malattia, ci ). Ricordiamo che ogni giorno di assenza non giustificato non sarà pagato dalla cassa disoccupazione. La mancata presenza al Programma Occupazionale sarà

segnalata al suo consulente URC e senza le dovute giustificazioni potrebbe dar seguito al licenziamento dallo stesso e da parte dell'autorità cantonale causarle delle sanzioni.” (Doc. 10) \_\_\_\_\_, il 10 ottobre 2023, ha poi comunicato all’assicurata di essere costretta, in accordo con il suo consulente, a interrompere il programma occupazionale non avendo ricevuto riscontro al richiamo del 22 settembre 2023, recapitato il 23 settembre 2023. È stato ricordato che ogni giorno di assenza non giustificato non sarebbe stato pagato e che la mancata presenza al POT sarebbe stata segnalata all’URC e avrebbe potuto causarle delle sanzioni (cfr. doc. 12). L’URC, il 18 ottobre 2023, ha emesso la decisione concernente l’interruzione di un Programma d’Occupazione Temporanea (POT) dal 18 ottobre 2023 (cfr. doc. 13) e il 23 ottobre 2023 ha segnalato il caso alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 14). L’assicurata, alla quale la Sezione del lavoro ha dato la possibilità di formulare osservazioni, inviandole la documentazione a lei inerente (cfr. doc. 15), il 30 ottobre 2023 ha asserito che lo scopo del POT emergente dalla presentazione ufficiale del programma occupazionale \_\_\_\_\_ non era in linea con il suo profilo professionale e personale, essendo mirato a un gruppo di individui molto specifico (che affronta sfide psicosociali e situazioni di precarietà familiare) di cui non faceva parte. La medesima ha pure esposto le ragioni per le quali si era conclusa la sua ultima esperienza lavorativa (cfr. doc. 16). Con decisione del 19 dicembre 2023 la Sezione del lavoro ha sospeso la ricorrente per 16 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi presentata al programma d’occupazione temporanea assegnatole il 6 settembre 2023 dopo il periodo di inabilità lavorativa dall’11 al 17 settembre 2023 (cfr. doc. 17; consid. 1.4.). A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 18; consid. 1.5.), la parte resistente, il 25 gennaio 2024, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il precedente provvedimento del 19 dicembre 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.6.).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che nel caso di programmi d’occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a LADI, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri per considerare inadeguata un’occupazione fissati all’art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto di quello dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI. Ciò significa che un programma occupazionale assegnato a un assicurato è inadeguato se non è conforme alla sua età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute (cfr. consid. 2.2.). In concreto, pertanto, la censura ricorsuale secondo cui il POT attribuitole presso \_\_\_\_\_ non sarebbe in linea con le qualifiche e le esperienze professionali dell’insorgente e potrebbe potenzialmente danneggiare la sua reputazione professionale, come pure le sue future opportunità di impiego nel suo campo di competenza (cfr. doc. I; consid. 1.7.) si rivela ininfluente. Tali aspetti, in effetti, non riguardano l’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, bensì piuttosto le lettere b (“non tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurato”) e d (“compromette considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli”) dell’art. 16 cpv. 2 LADI che non vanno considerate nel contesto dei programmi occupazionali. Per inciso giova, ad ogni modo, evidenziare che l’assicurata, che ha svolto la sua ultima attività nell’ambito della vendita, quando si è iscritta in disoccupazione, ha dichiarato di cercare un impiego quale impiegata di commercio, impiegata d’ufficio, fiorista (cfr. consid. 2.8.). Dal dossier di presentazione si evince, altresì, che il POT \_\_\_\_\_ ricrea un luogo di lavoro normale che richiede puntualità, produttività e responsabilità. Le attività proposte si snodano fra quelle nicchie di mercato che, pur non facendo concorrenza, permettono di creare posti di lavoro il più possibile vicini alle realtà professionali offerte dal mondo del lavoro (cfr. doc. 18/3). Nella

scheda allestita dall'Ufficio misure attive in relazione all' \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ è stato indicato che durante il programma è offerta la possibilità, a titolo volontario e gratuito, di seguire alcuni brevi corsi, ad esempio sulle competenze di base digitali e relazionali per la vendita, e che l'obiettivo è quello di inserire e reinserire i partecipanti nel mercato del lavoro, attraverso l'acquisizione e lo sviluppo di competenze ed attitudini utili in ogni ambito professionale (cfr. doc. 21). Del resto il 3 maggio 2017 il Consiglio di Stato, rispondendo all'interrogazione del 16 marzo 2017 n. 67.17 "Programmi occupazionali alla Caritas di Pollegio" di Matteo Pronzini, il quale tra l'altro sollevava dubbi sulla reale efficacia di questi programmi, ha indicato che "nel corso del 2016 il 45% dei partecipanti che ha terminato il POT Caritas di Pollegio ha trovato lavoro entro due mesi dalla conclusione del programma. Complessivamente il tasso di collocamento 2016 registrato nell'insieme delle sedi dei POT Caritas si attesta al 41.8%" (cfr. [https://www4.ti.ch/user\\_librerie/php/GC/allegato.php?allid=117446](https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=117446)). Il 6 marzo 2024 il Consiglio di Stato ha pure risposto all'interrogazione di Tiziano Galeazzi del 15 dicembre 2023 n. 167.23 "Uffici regionali di collocamento (URC) qualcosa non funziona" ha ricordato che i programmi occupazionali, in qualità di provvedimenti del mercato del lavoro (PML) previsto dalla LADI, "sono strumenti importanti a disposizione dei/delle consulenti del personale, proprio con lo scopo di favorire il reinserimento professionale delle persone iscritte agli URC che hanno maggiori difficoltà di collocamento per motivi inerenti il mercato del lavoro. In questo senso, vi è una costante analisi qualitativa, volta a migliorare l'utilizzo mirato e tempestivo di tutti i PML rispetto alla strategia di reinserimento individuale di ogni persona disoccupata" (cfr. [https://www4.ti.ch/user\\_librerie/php/GC/allegato.php?allid=167479](https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=167479) , risposta n. 5). È stato aggiunto che "gli obiettivi generali di queste misure sono il miglioramento dell'idoneità al collocamento degli assicurati per permettere un loro rapido e durevole reinserimento, la promozione di qualifiche professionali in relazione ai bisogni del mercato del lavoro, la diminuzione del rischio di disoccupazione di lunga durata e l'acquisizione di esperienze professionali. Nello specifico, le attività proposte nei POT sono finalizzate alla riattivazione delle persone, prevalentemente iscritte in disoccupazione da più tempo, che necessitano di riacquisire o mantenere i ritmi lavorativi. L'obiettivo è quello di favorirne il reinserimento in qualsiasi ambito lavorativo e di ridurre il rischio di disoccupazione di lunga durata, mediante l'acquisizione di esperienze lavorative più vicine possibili al mercato del lavoro primario, il sostegno nella ricerca d'impiego" e che "i dati sull'efficacia di collocamento indicano un tasso di successo variabile tra il 45% e il 60%, che smentisce la percezione negativa di queste misure" (cfr. risposta n. 13). Anche le difficoltà di trasporto menzionate nell'impugnativa non consentono di ritenere il POT in questione non adatto all'insorgente. A prescindere dal fatto che la durata del tragitto tra il proprio domicilio e il luogo di lavoro è contemplata all'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI, per cui non andrebbe presa in considerazione al fine di valutare l'adeguatezza di un programma occupazionale (cfr. consid. 2.2.), nel caso di specie, come rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. A1; III), il percorso casa-lavoro, ovvero \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ oppure \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (per il primo giorno; cfr. doc. 5), con i mezzi pubblici non avrebbe comportato un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro. Lo stesso varrebbe nell'eventualità in cui la ricorrente fosse stata spostata per esigenze dell'organizzatore in un'altra sede del programma, ad esempio a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ o a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 5; consid. 1.1.). 2.10. È, poi, utile osservare che i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici (cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C

80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238). Tali attestazioni devono essere realmente credibili (cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999). Nella presente evenienza i certificati medici agli atti non riportano alcunché in relazione all'impossibilità, o perlomeno all'inopportunità, per l'insorgente di svolgere il POT \_\_\_\_\_.

Non vi è alcun accenno all'influenza che tale programma avrebbe potuto avere sul benessere emotivo e psicologico dell'assicurata, ritenuti gli abusi di cui è stata oggetto sul posto di lavoro precedente (cfr. doc. I; 18). Più specificatamente le attestazioni mediche della Dr. med. \_\_\_\_\_, FMH medicina interna generale, dell'11 settembre 2023 e del 14 settembre 2023 si limitano a certificare l'incapacità al lavoro al 100% per malattia dell'assicurata dal 5 al 12 settembre e dal 12 al 17 settembre 2023 (cfr. doc. 7; 8). Inoltre il certificato redatto dalla Dr. med. \_\_\_\_\_ il 25 novembre 2021, in cui quest'ultima ha fatto riferimento alla diagnosi di "un vero e proprio disturbo emozionale di tipo ansioso depressivo con ripercussione completa sulla capacità lavorativa" (cfr. doc. A5), concerne un periodo precedente all'iscrizione in disoccupazione dell'agosto 2022 e all'assegnazione del POT del settembre 2023. Anche il rapporto del Dr. med. \_\_\_\_\_, FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. A6), essendo del 18 novembre 2020, non si esprime sulla compatibilità o meno tra il programma occupazionale e lo stato di salute della ricorrente. Il POT \_\_\_\_\_ non è, comunque, esclusivamente riservato a persone con disturbi psico-fisici, eventualmente di dipendenza (alcol, droga), bensì al contrario, soprattutto l'attività di "riciclaggio tessili" assegnata all'insorgente, si rivolge di regola a personale femminile, indipendentemente dalla presenza di problematiche specifiche (benché "alcuni posti a volte sono utilizzati da personale maschile con grosse difficoltà fisiche" ; cfr. doc. 18/3 pag. 12; 21; III). In caso di dubbi al riguardo dopo l'assegnazione l'assicurata avrebbe potuto e dovuto esporli all'URC e/o all'organizzatore e chiedere raggugli, ciò che non è invece avvenuto. Per quanto attiene al breve preavviso circa l'inizio del POT, impartito alla ricorrente con assegnazione di mercoledì 6 settembre 2023 - "ritirata" venerdì 8 settembre 2023 (cfr. doc. 18) - per lunedì 11 settembre 2023, in considerazione in particolare della circostanza che dovesse organizzarsi con la bambina (cfr. doc. I; 18), va sottolineato, da una parte, che gli assicurati, in ossequio a quanto previsto all'art. 21 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° luglio 2021 (art. 21 cpv. 1 OADI fino al 30 giugno 2021), devono rendersi reperibili dai servizi competenti entro un giorno per le misure relative al mercato del lavoro (cfr. STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2020.29 del 3 agosto 2020 e STF 8C\_561/2020 del 1° ottobre 2020 che ha ritenuto inammissibile il ricorso al TF da parte di un assicurato contro la sentenza cantonale appena menzionata; STF C 171/05 del 16 settembre 2005 in cui l'Alta Corte ha considerato l'art. 21 cpv. 1 OADI conforme alla legge; STCA 38.2014.40 del 15 dicembre 2014 consid. 2.8.). Dall'altra, si rileva, in primo luogo, che l'URC già il 5 settembre 2023, in occasione del colloquio telefonico con l'assicurata, in disoccupazione da quasi un anno, l'aveva informata che avrebbe ricevuto la convocazione per un programma occupazionale (cfr. doc. 4; consid. 2.8.). In secondo luogo, la ricorrente, al momento dell'annuncio per il collocamento nell'agosto 2022, nonostante fosse madre di una bambina di allora poco più di sei mesi, aveva in ogni caso dichiarato una disponibilità lavorativa del 100% dal 1° ottobre 2022 (cfr. doc. 2; 3), che non risulta essere stata modificata nel prosieguo della disoccupazione (cfr. doc. 4). Conseguentemente la medesima, già dal 5 settembre 2023, doveva essere nelle condizioni di organizzarsi per poter frequentare il provvedimento

inerente al mercato del lavoro a tempo pieno. Non va, d'altronde, dimenticato che l'insorgente nei primi giorni del POT (l'inizio era previsto per l'11 settembre 2023), e meglio dal 5 al 17 settembre 2023, era inabile al lavoro al 100% per malattia, come attestato dalla Dr. med. \_\_\_\_\_ l'11 e il 14 settembre 2023 (cfr. doc. 7; 8). A maggior ragione, perciò, disponendo di più tempo per pianificare l'inizio del POT, l'assicurata, a decorrere dal 18 settembre 2023, doveva poter svolgere il programma presso \_\_\_\_\_, nonostante avesse una figlia di 18 mesi. La medesima mai ha, peraltro, fatto valere, né nei confronti dell'organizzatore del POT, dapprima, né davanti alla parte resistente o al TCA, in seguito, che l'accudimento da parte di terze persone fosse per ragioni oggettive fuori discussione. Soltanto in una simile ipotesi i doveri di accudimento nei confronti di figli minorenni possono rendere inadeguati i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.5.; STF 8C\_27/2023 del 5 giugno 2023; STFA C 43/04 del 25 giugno 2004 consid. 2.2.; 3.1.; 3.2.). In relazione all'obiezione che l'assegnazione sia avvenuta unilateralmente da parte dell'URC senza consultare la ricorrente (cfr. doc. 18; I), questo Tribunale si limita a ricordare che secondo la giurisprudenza spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993). Dalla risposta del Consiglio di Stato del 6 marzo 2024 all'interrogazione di Tiziano Galeazzi del 15 dicembre 2023 n. 167.23 "Uffici regionali di collocamento (URC) qualcosa non funziona" (cfr. consid. 2.9.) si evince peraltro che "i/le consulenti del personale URC valutano la partecipazione ai programmi di occupazione temporanea (POT) caso per caso, in base alla strategia di attivazione e reinserimento definita per ogni persona disoccupata" (cfr. [https://www4.ti.ch/user\\_librerie/php/GC/allegato.php?allid=167479](https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=167479), risposta n. 12). Ne discende che il programma occupazionale presso \_\_\_\_\_ non presentava concreti impedimenti connessi alla situazione personale e/o allo stato di salute dell'insorgente ed era, quindi, adeguato. La ricorrente, pertanto, che era in disoccupazione già da un anno, a partire dal 18 settembre 2023, allorché aveva ritrovato la piena capacità lavorativa, avrebbe dovuto frequentare il POT in questione, ciò che la medesima non ha fatto, nonostante il richiamo dell'organizzatore del 22 settembre 2023 (cfr. doc. 10; consid. 2.8.). Non avendo proceduto in tale senso, la medesima deve essere sanzionata sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.3.). 2.11. Nel ricorso l'assicurata ha affermato di rimanere a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti che potrebbero essere necessari (cfr. doc. I pag. 3). Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C\_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone

l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C\_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C\_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C\_335/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C\_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C\_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C\_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C\_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C\_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8. Nel caso di specie la ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di restare a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti (cfr. doc. I). La medesima ha, quindi, chiesto l'assunzione di una nuova prova. L'assicurata, del resto, ha potuto, in ossequio dell'art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C\_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che gode di pieno potere d'esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C\_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C\_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C\_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.). Il diritto di essere sentito derivante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C\_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C\_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.). Al riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_61/2023 de 22 marzo 2023. Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C\_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C\_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C\_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C\_779/2020 del 7

maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C\_611/2019 dell'11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C\_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C\_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C\_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C\_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C\_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all'inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l'audizione della ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Si prescinde, pertanto, dal sentire l'insorgente (cfr. STF 8C\_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.). 2.12. Infine l'entità della sanzione (16 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa dell'assicurata (cfr. consid. 2.4.). Al riguardo va osservato che la Sezione del lavoro, ai fini della determinazione della penalità, tenuto conto che dall'11 al 17 settembre 2023 l'assicurata era inabile al lavoro al 100%, per cui l'assenza dal POT era giustificata, ha considerato il comportamento della ricorrente quale interruzione di un programma occupazionale, ciò che comporta una sospensione più mite rispetto a un rifiuto. La tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC riportata al p.to D79 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO prevede, d'altronde, in caso di non presentazione a un'occupazione temporanea per la prima volta una sanzione di 21-25 giorni, mentre per l'interruzione della stessa una sospensione di 16-20 giorni. Per dei casi di sospensione di 16 giorni a seguito dell'interruzione di un programma di occupazione temporanea cfr. STFA C 124/03 del 17 luglio 2003; STCA 38.2011.88 del 19 gennaio 2012 (l'interruzione era stata decisa dal responsabile del POT a causa del comportamento di un assicurato). La soluzione adottata dall'amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell'amministrazione (cfr. STF 8C\_555/2022 dell'8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C\_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C\_67/2020, 8C\_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C\_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C\_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C\_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012). 2.13. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 25 gennaio 2024 impugnata deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.